

«SENTIRE CUM ECCLESIA» E L'INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE CANONICA

1. Cenno introduttivo

Il Papa Benedetto XVI nel suo recentissimo discorso al Tribunale della Rota Romana, pronunciato durante l'inaugurazione del nuovo Anno Giudiziario del 21 gennaio 2012, si è soffermato «su di un aspetto primario del ministero giudiziale, ovvero l'interpretazione della legge canonica in ordine alla sua applicazione (cf. can. 16 §3 CIC; can. 1498 §3 CCEO)»¹. Il Pontefice ha ribadito che l'«ermeneutica» del diritto canonico e della legge canonica, equivalente nella sua connotazione all'«interpretazione» tradizionale², aperta alla «nuova coscienza ermeneutica»³, deve effettuarsi nel contesto canonico e teologico della coscienza ecclesiale, ossia del sentirsi legata alla Chiesa secondo il significato della celebre enunciazione teologica: «*sentire cum Ecclesia*»⁴. Infatti, secondo l'insegnamento

¹ BENEDETTO XVI, Allocuzione alla Rota Romana, 21 gennaio 2012, *AAS* 114 (2012) 104.

² Sul rapporto fra ermeneutica e interpretazione nel campo della teoria generale del diritto, cf. L. BIGLIAZZI GERI, *L'interpretazione. Appunti delle lezioni di teoria generale del diritto*, Milano 1994, 15-19.

³ Per quanto concerne la dottrina tradizionale dell'interpretazione e la «nuova coscienza ermeneutica» (ermeneutica in senso stretto) che ha creato «un nuovo orizzonte filosofico» rivelatosi «estremamente fecondo, e che costituisce un luogo ormai classico (per non dire *il luogo*) del pensiero del nostro secolo». Cf. F. D'AGOSTINO, *Lezioni di teoria del diritto*, Torino 2006, 66.

⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

del Santo Padre, «l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa»⁵, collocandosi sempre nella comunione della Chiesa in quanto i canonisti, non diversamente dai teologi, «attraverso la Chiesa ricevono l'oggetto della loro ricerca»⁶. Pertanto, l'ecclesialità dell'attività interpretativa canonica rimane sempre un aspetto costitutivo e un punto di riferimento fondamentale per il compito canonistico⁷, in modo particolare qualora venga espletato nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ecclesiali. Il riferimento ecclesiale, difatti, inserisce ogni procedimento interpretativo canonico nel contesto della vita, della disciplina e della dottrina della Chiesa.

Per queste ragioni il riferimento alla Chiesa e alla sua *fides* nell'interpretazione canonica non può essere considerato come un semplice rinvio ad «una mera circostanza esterna, ambientale», bensì come «un richiamo allo stesso *humus* della legge canonica e delle realtà da essa regolate»⁸. Invero, «il diritto canonico trova nelle verità di fede il suo fondamento e il suo stesso senso», in quanto «la *lex agendi* non può che rispecchiare la *lex credendi*»⁹.

Tenuto conto del fatto che l'interpretazione della legge canonica «costituisce un argomento assai vasto e complesso»¹⁰, in questo breve intervento saranno affrontati soltanto alcuni aspetti di essa che riguardano tanto la natura dell'ermeneutica canonica: giuridica o teologica, come anche il senso del riferimento alla realtà ecclesiale che viene espresso dalla summenzionata enunciazione «*sentire cum Ecclesia*».

⁵ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

⁶ Cf. COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE, *La teologia oggi: Prospettive principi e criteri*, Città del Vaticano 2012, 21.

⁷ Ciò avviene anche nel campo teologico con l'ecclesialità della teologia. Cf. *La teologia oggi* (cf. nt. 6), 21.

⁸ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

⁹ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 104.

¹⁰ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 104.

2. Premessa metodologica: l'ermeneutica (interpretazione) teologica o giuridica della legge canonica

2.1 Presupposti ermeneutici dell'interpretazione canonica

Secondo l'insegnamento del Papa Benedetto XVI, «l'ermeneutica del diritto canonico è strettamente legata alla concezione stessa della legge della Chiesa», alla sua «adeguata comprensione», come anche al rapporto rettivamente inteso del diritto della Chiesa con le leggi canoniche¹¹.

A proposito di questo rapporto all'interno dell'ordinamento canonico, il Santo Padre sembra escludere che si possa identificare il diritto canonico soltanto con il complesso delle leggi positive canoniche. Infatti, «qualora si tendesse a identificare il diritto canonico con il sistema delle leggi canoniche» — così prosegue il Papa — «questo approccio sembrerebbe valorizzare pienamente la legge umana», quale realizzazione primordiale del diritto, ma con l'«evidente [...] impoverimento che questa concezione comporterebbe», cioè «l'oblio pratico del diritto naturale e del diritto divino positivo, come pure del rapporto vitale proprio di ogni diritto con la comunione e la missione della Chiesa»¹².

Queste parole del Romano Pontefice mettono in luce la rilevanza dei presupposti ermeneutici del procedimento interpretativo per l'interprete-canonista che riguardano proprio l'accezione della legge canonica e la sua comprensione nell'ambito dell'«ordinamento giuridico della Chiesa»¹³ e della comunione ecclesiale.

¹¹ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 104.

¹² BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 104.

¹³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990, *AAS* 82 (1990) 874: «Perciò l'ordinamento giuridico della Chiesa, le leggi e i precetti, i diritti e i doveri che ne conseguono, devono concorrere al fine soprannaturale». La frase è tradotta dal testo latino, tratto dai «Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant», *Communicationes* 1 (1969) 79.

In realtà tali presupposti non si differenziano da quelli che vengono seguiti con la dovuta attenzione in ogni interpretazione giuridica, in cui nella prospettiva ermeneutica si procede all'adeguata comprensione della legge interpretata e all'attribuzione ad essa del proprio significato.

Infatti, per ogni ordinamento giuridico vale la regola secondo cui

non si può fare opera di interprete all'interno del diritto senza aver prima assunto il presupposto di che cosa sia il diritto, per poter procedere all'esame di una questione che si riconosce come giuridica; e non si può d'altronde interpretare il senso del diritto nel suo insieme senza aver preso cognizione particolare della sua articolazione in un ordinamento giuridico. L'interpretazione giuridica è infatti sempre fondata su un «circolo ermeneutico», cioè su un rapporto mobile e continuo che si stabilisce fra il soggetto e l'oggetto dell'interpretare, fra l'interprete e il testo di legge e il fatto, fra la [formazione] specifica e puntuale dell'interprete e la sua coscienza giuridica globale secondo la quale egli pensa ed agisce, cioè vive la sua esperienza di vita come giurista¹⁴.

Del resto,

qualunque sia la definizione che del diritto venga data da parte di un teorico del diritto, essa deve essere messa a confronto e alla prova dell'interpretazione interna al diritto, quella relativa alla sua morfologia pratica nella realtà sociale, per essere verificata nella sua verità effettiva¹⁵.

In tal senso, quindi, viene riaffermato che «il giurista interpreta la legge per dire il diritto» e che la stessa «interpretazione concreta il fenomeno giuridico»¹⁶.

¹⁴ V. FROSINI, *La lettera e lo spirito della legge*, Milano 1998³, 66-67.

¹⁵ V. FROSINI, *La lettera* (cf. nt. 14), 67.

¹⁶ G. VISENTINI, *Lezioni di teoria generale del diritto*, Milano 2008³, 206-207.

Queste osservazioni riportate *ad verbum* dall'ermeneutica giuridica secolare sulla morfologia dell'interpretazione e dell'applicazione della legge, vengono condivise anche dalla dottrina canonistica nello svolgimento del suo ruolo interpretativo dottrinario o scientifico delle norme del diritto ecclesiale¹⁷. Ovviamente tale condivisione si compie senza la pretesa di seguire ciecamente la grande tentazione della «mondanizzazione» del diritto della Chiesa per il «fascino tecnico del diritto secolare»¹⁸.

Infatti, in modo parallelo con le regole della teoria dell'interpretazione giuridica¹⁹, si ritiene anche nel campo canonistico che per

interpretare in modo corretto le leggi canoniche, il canonista (giudice, avvocato, studioso, ecc.) o chi, a vario titolo, è chiamato ad applicare tali leggi (vescovo, ministro dei sacramenti, superiore, assistente di pastorale, religioso, fedele) [debba essere ben consapevole] di che cosa sia il diritto nella Chiesa, quale sia la funzione delle leggi e quale sia il ruolo di chi deve interpretarne il senso per renderle effettive²⁰.

Per queste ragioni l'interprete-canonista non solo

deve comprendere il contenuto normativo delle leggi, ma anche la realtà della vita giuridica — la quale possiede anche

¹⁷ La teoria del diritto secolare riconosce la differenza tra l'*interpretazione scientifica*, cioè «propria del giurista-scienziato del diritto», e l'*interpretazione applicativa* che rimane «propria del giurista-giudice come *bouche de la loi*». Cf. F. D'AGOSTINO, *Lezioni* (cf. nt. 3), 64.

¹⁸ Cf. A. ROUCO VARELA – E. CORECCO, *Sacramento e diritto: antinomia nella Chiesa? Riflessioni per una teologia del diritto canonico*, Milano 1971, 18.

¹⁹ Cf. E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, II, Milano 1955, 789-866.

²⁰ A.S. SÁNCHEZ GIL, «La lettera e lo spirito della legge canonica. Brevi considerazioni di teoria dell'interpretazione giuridica», in C.J. ERRÁZURIZ M. – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 306.

un nucleo della normatività — su cui la legge si inserisce per conformarla, regolarla e dirigerla²¹.

Inoltre, egli «deve conoscere le regole e i criteri dell'ermeneutica giuridica» che «costituiscono “il nucleo più importante del metodo giuridico”»²², nell'attuazione di «una vera interpretazione giuridica»²³.

2.2 *L'accezione giuridica o teologica della legge canonica e della sua interpretazione*

Nel lungo percorso storico delle istituzioni ecclesiali, in cui il diritto canonico come scienza giuridica proseguiva pacificamente il suo *iter* cominciato con l'acquisizione della propria autonomia dalla scienza teologica²⁴ per opera di Graziano²⁵, una radicale svolta del pensiero canonistico nei confronti della sua plurisecolare impostazione prettamente giuridica viene segnata in tempi relativamente recenti. Questo cambiamento, di importanza storica, è maturato durante il dibattito postconciliare sull'adeguamento del diritto canonico alle nuove formulazioni conciliari che ha consentito di riscoprire o di rispolverare le radici teologiche del diritto ecclesiale e di prospettare il ritorno della scienza canonistica alla sua originaria collocazione tra le discipline teologiche²⁶.

²¹ A.S. SÁNCHEZ GIL, «La lettera e lo spirito» (cf. nt. 20), 306.

²² J. HERVADA, *Lecciones propedéuticas de filosofía del derecho*, Pamplona 1992, 633.

²³ A.S. SÁNCHEZ GIL, «La lettera e lo spirito» (cf. nt. 20), 306. Cf. R. TORFS, «Propria verborum significatio: de l'épistémologie à l'herméneutique», *Studia canonica* 29 (1995) 179-192.

²⁴ Cf. P. ERDÖ, *Storia della scienza del diritto canonico*, Roma 1999, 37.

²⁵ Cf. C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna 1999, 104.

²⁶ Si deve tener presente che «fino a Graziano i *sacri canones et decreta sanctorum patrum* si consideravano sempre soltanto come un lato particolare della *sacra pagina*, cioè della teologia. Ma con tutta l'im-

Infatti, il suddetto dibattito di carattere prevalentemente canonistico, sebbene suscettibile di ulteriori approfondimenti, ha contribuito a individuare i problemi fondamentali del diritto della Chiesa, come la sua fondazione teologica²⁷, la formazione della teologia del diritto canonico²⁸ e la revisione dello statuto epistemologico e metodologico della scienza canonistica²⁹.

Tuttavia non mi sembra che la riflessione teologico-ecclesiologica metta in dubbio il carattere giuridico dell'ordinamento ecclesiale, e, in specie, il potere giuridico-istituzionale dei ministeri della struttura gerarchica della Chiesa³⁰, o la giuridicità della normativa canonica e della canonistica nel loro compito regolativo ed interpretativo del fatto ecclesiale, o la «funzione del diritto in seno alla Chiesa»³¹. Anzi, nel dialogo «tra teologi e canonisti» si fa presente che «l'ecclesiologia non può prescindere dal diritto canonico, affinché i decreti conciliari abbiano piena applicazione nella vita della Chiesa»³². Perciò da parte degli ec-

portanza dell'aspetto teologico della *Concordia discordantium canonum* (e nuove ricerche hanno tracciato, per es., certi influssi dottrinali della scuola Porretana), non bisogna dimenticare che uno dei meriti principali di Graziano sta nell'aver dato alla tradizione canonica la forma d'un sistema di diritto, di un ordinamento essenzialmente giuridico». S. KUTTNER, «Graziano: l'uomo e l'opera», *Studia Gratiana* 1 (1953) 24 = *Gratian and the Schools of Law (1140-1234)*, London 1983, II, 24.

²⁷ Cf. L. MÜLLER, *Fede e diritto. Questioni fondamentali del diritto canonico*, tr. it., Varese 2006, 29-45.

²⁸ L. MÜLLER, *Fede e diritto* (cf. nt. 27), 46-49.

²⁹ Cf. L. GEROSA, *L'interpretazione della legge nella Chiesa. Principi, paradigmi, prospettive*, tr. it., Lugano 2001, 27-44; A. CATTANEO – C.M. FABRIS, *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011, 100-124.

³⁰ Cf. G. PHILIPS, *La Chiesa e il suo mistero nel Concilio Vaticano II. Storia, testo e commento della Costituzione «Lumen Gentium»*, tr. it., Milano 1986, 304.

³¹ Cf. H. KÜNG, *Salviamo la Chiesa*, tr. it. Milano 2011, 248.

³² A. ANTÓN, «Ecclesiologia postconciliare: speranze, risultati e prospettive», in R. LATOURELLE, ed., *Vaticano II: Bilancio e prospettive venticinque anni dopo (1962-1987)*, I, Assisi 1987, 377.

clesiologi viene percepita l'esigenza di un riscontro di tipo istituzionale per non porre la Chiesa «al di fuori delle leggi antropologiche che regolano i gruppi umani», in quanto «l'evento di grazia non sottrae i credenti alle regole proprie dell'accadimento umano»³³.

Ovviamente, si auspica che mediante l'adeguamento del diritto canonico agli orientamenti rinnovatori del Concilio Vaticano II, venga meglio accentuata «la vera e propria struttura sociale della Chiesa», pur riconoscendo che la legislazione canonica

ha sempre avuto presente in particolar modo «la totalità» della Chiesa ed ha considerato, nelle sue affermazioni relative a «persone e cose», tanto la struttura salvifica interna che la struttura reale esterna, rendendo manifeste ed accettabili in essa, proprio mediante le disposizioni giuridiche, le tensioni fra l'ordine divino e quello terreno³⁴.

Inoltre, si avverte che nella percezione ecclesiologica il diritto canonico e le sue norme «devono essere in sintonia con l'autocomprensione della Chiesa e la sua missione di fondo, finalizzata alla salvezza degli uomini»³⁵. Per questo motivo

anche nell'applicazione delle norme giuridiche, nella prassi della Chiesa, deve trasparire che la *salus animarum* è la finalità che il diritto canonico persegue, e tale principio dovrà diventare pietra di paragone per ogni diritto nella Chiesa ed ogni sua applicazione nel corpo ecclesiale. Soltanto in tal modo apparirà chiaro che il diritto canonico non è scopo a se

³³ C. MILITELLO, *La Chiesa «il Corpo Crismato»*. Trattato di ecclesiologia, Bologna 2003, 25. Secondo l'opinione dell'Autrice la canonistica per lunghi secoli «ha supplito all'ecclesiologia, ne ha ritardato l'autonomia disciplinare».

³⁴ J. AUER, «La Chiesa», in J. AUER – J. RATZINGER, *Piccola dogmatica cattolica*, VIII, tr. it., Assisi 1988, 72-73.

³⁵ W. KASPER, *Teologia e Chiesa*, tr. it., Brescia 2001, 198.

stesso, ma svolge *una funzione di servizio*: favorendo la salvezza degli uomini, esso favorisce, in definitiva, la venuta del regno di Dio³⁶.

È appunto nella prospettiva ecclesiologica che anche il Codice di Diritto Canonico deve effettuare un «*servizio "pneumatico"*», poiché «la legge è l'organismo dello Spirito, come l'istituzione lo è dell'ideale e la parola lo è dell'idea», servendo così «da strumento *allo Spirito*, per il necessario ordinamento e la crescita del corpo ecclesiale»³⁷. Perciò

tutta l'azione evangelizzante e sacramentale della Chiesa, come i suoi organismi o strutture sociali e la sua legge canonica sono fondamentalmente «*diakonía tou Pneûματος*»: un ecclesiale servizio della «Sposa» allo Spirito del suo «Sposo»³⁸.

Dal lato ecclesiologico, quindi, viene riaffermata decisamente la natura servigiale dell'ordinamento giuridico della Chiesa a causa della sua fondazione «da parte del Signore trascendente ed esaltato che è presente in forma immanente nella Chiesa e nel suo operare come "Capo del Corpo" e nello "Spirito Santo" come Spirito di Cristo», per cui «in ambito umano, secondo l'esempio e le direttive del Signore, non è un ordinamento del potere, ma di servizio, senza per questo perdere il suo carattere sovrano»³⁹.

Invece, nel dibattito canonistico postconciliare sul diritto della Chiesa si parteggia in modo prevalente per l'impostazione teologica del diritto canonico e della scienza

³⁶ W. KASPER, *Teologia e Chiesa* (cf. nt. 35), 198.

³⁷ S. SABUGAL, *La Chiesa serve di Dio. Testimoni e annunciatori del vangelo*, tr. it., Città del Vaticano 2012, 129-130. La legge canonica, quindi, «aiuta il credente a sviluppare il suo essere cristiano nella vita ordinaria».

³⁸ S. SABUGAL, *La Chiesa serve di Dio* (cf. nt. 37), 130.

³⁹ J. AUER, «La Chiesa» (cf. nt. 34), 225.

canonistica, contribuendo anche all'estensione del criterio interpretativo delle leggi canoniche alla dimensione teologica.

Tuttavia, le tendenze che «teologizzano» l'ordinamento normativo canonico non intaccano in modo irreversibile la dottrina tradizionale, secondo cui il diritto canonico è un vero diritto e la canonistica è una disciplina giuridica che adopera il metodo giuridico⁴⁰. In tal senso, difatti, si ritiene che

mediante il concetto di diritto canonico come ciò *che è giusto nella Chiesa*, tutte le legittime istanze della sensibilità teologica e pastorale circa il diritto ecclesiale possano trovare adeguata risposta, semplicemente perché ci si ricollega con il vero essere del diritto, [sperando che] questa strada del realismo giuridico classico, applicato al diritto canonico, [...] possa anche contribuire, entro il benefico pluralismo di approcci che sempre devono sussistere, a ritrovare

⁴⁰ Cf. J. HERVADA, *Pensamientos de un canonista en la hora presente*, Pamplona 1989, 12: «Si el derecho canónico no es derecho propiamente (es algo análogo al derecho), la ciencia canónica no es, en consecuencia, ciencia jurídica. Por lo tanto, el canonista debe abandonar la forma típica de conceptualizar del derecho, para adoptar la forma típica de conceptualizar propia del teólogo.

El teologismo es un *no* al derecho, a la naturaleza jurídica de la ciencia canónica, al método jurídico. Si la ciencia canónica se desprende de la forma jurídica de conceptualizar y del método jurídico, ¿qué le queda como ciencia autónoma? Nada. La ciencia canónica desaparece absorbida por la teología.

¿Es esto adecuado al *mysterium Ecclesiae*? ¿No hay derecho en la Iglesia? ¿Tienen los fieles derechos o no? ¿Existe el deber de justicia de obedecer al Papa y a los obispos? ¿Hay verdadera potestad de jurisdicción? ¿Es jurídico el vínculo matrimonial entre bautizados? Etc. En buena lógica, el teologismo contesta que no a estas preguntas y las sustituye por algo similar al derecho, que desvirtúa estas realidades. El teologismo es una forma larvada de antijuridismo o, más exactamente, de ajuridismo».

Cf. anche C.G. FÜRST, «Vom Wesen des Kirchenrechts», *Internationale Katholische Zeitschrift «Communio»* 6 (1977) 496-506; S. BERLINGÒ, «Il concetto di diritto canonico nella scuola laica italiana», in C.J. ERRAZURIZ M. – L. NAVARRO, ed., *Il concetto di diritto canonico. Storia e prospettive*, Milano 2000, 63.

a poco a poco quell'unità di fondo della canonistica nell'essenziale, di cui ha tanto bisogno la Chiesa⁴¹.

Invece, diversamente dall'opinione tradizionale, le nuove tendenze canonistiche, riflettendo sulla realtà teologica del fenomeno ecclesiale, specialmente della *communio* fondata dalla Parola e dal Sacramento, ravvisano nella scienza del diritto canonico una disciplina teologica con metodo giuridico⁴², oppure una disciplina non solo teologica ma anche con metodo teologico⁴³. Secondo altre correnti, la scienza canonistica sfocia nella teologia del diritto canonico⁴⁴, o sussiste nello stesso tempo come disciplina teologica e giuridica con metodo teologico e giuridico⁴⁵, oppure esiste come scienza autonoma, non teologica, ma subordinata alla teologia, con il suo oggetto vacillante tra il precanonico (dati rivelati da attuarsi nell'ordinamento) e il metacanonico (lo scopo ulteriore dell'ordinamento)⁴⁶.

⁴¹ C.J. ERRÁZURIZ M., *Il diritto e la giustizia nella Chiesa. Per una teoria fondamentale del diritto canonico*, Milano 2000, 88.

⁴² Cf. AYMANS-MÖRSDORF, *Kanonisches Recht. Lehrbuch aufgrund des Codex Iuris Canonici. I. Einleitende Grundfragen. Allgemeine Normen*, Paderborn – München – Wien – Zürich 1991, 71: «Die Kanonistik ist eine theologische Disziplin, die gemäss den Bedingungen ihrer theologischen Erkenntnisse mit juristischer Methode arbeitet».

⁴³ Cf. E. CORECCO, *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier 1980, 98; E. CORECCO – L. GEROSA, *Il diritto della Chiesa*, Lugano 1995, 59: «La canonistica è una disciplina teologica con metodo teologico».

⁴⁴ Cf. A.M. ROUCO VARELA, «El estatuto ontológico y el estatuto epistemológico del derecho canónico. Notas para una teología del derecho canónico», in H. SANTIAGO-OTERO – F. BLÁZQUEZ, ed., *Panorama actual de la teología española*, Madrid 1974, 452-477.

⁴⁵ Cf. G. MAY – A. EGLER, *Einführung in die kirchenrechtliche Methode*, Regensburg 1986, 21: «Der Kanonist muss sowohl mit theologischer als auch mit juristischer Methode arbeiten; seine Erkenntnisweise ist theologisch-juristisch. Er hat beide Methoden zu kombinieren, was deswegen möglich ist, weil sie miteinander verwandt (wenn auch nicht gleich) sind».

⁴⁶ Cf. T.I. JIMÉNEZ URRESTI, *De la teología a la canonística*, Salamanca 1993, 400: «La realidad canónica no queda fuera de la realidad

Ciò premesso, mi sembra che anche le divergenze sullo stato epistemologico del diritto canonico e della canonistica, riassunte in modo sommario e non esaustivo, che si riscontrano, del resto, nell'ambito delle altre scienze, per es. della storia ecclesiastica⁴⁷, apportino un contributo alla più adeguata comprensione della legge canonica e della sua interpretazione.

D'altra parte le nuove proposte canonistiche, menzionate in precedenza, si rifanno anzitutto agli orientamenti rinnovatori del Concilio Vaticano II, il quale nel decreto *Optatam totius* sulla formazione sacerdotale, colloca il diritto canonico fra le discipline teologiche, e dispone esse che siano insegnate alla luce della fede (*in lumine fidei*) e sotto la guida del magistero (*sub Ecclesiae Magisterii ductu*), e che l'esposizione del diritto canonico tenga presente anche il mistero della Chiesa (*Mysterium Ecclesiae*), secondo la costituzione dogmatica «*De Ecclesia*»⁴⁸.

È noto pure che nel corso del dibattito postconciliare sul diritto della Chiesa è stata proposta una nuova definizione della legge canonica, sebbene sotto forma di ipotesi di lavoro⁴⁹, intesa cioè come «*ordinatio fidei*», e non invece

eclesial, sino que es parte de su actuación histórica: aquella parte con la que determina como cumplir socio-concretamente el "jus divinum" originario».

⁴⁷ Simile incertezza riguarda anche la storia della Chiesa: disciplina storica o teologica? Cf. H. JEDIN, *Introduzione alla storia della Chiesa*, tr. it., Brescia 1979, 39: «Essa è tanto *teologia*, quanto *scienza storica* nel senso rigoroso della parola». Invece, secondo G. ALBERIGO: «la storia della Chiesa è e deve rimanere una disciplina storica, che ha un proprio oggetto, una specifica ragione formale sotto la quale considerare tale oggetto, un proprio metodo», per cui «la storia della Chiesa non appare in alcun senso qualificabile come disciplina teologica». *Ibid.*, *Introduzione*, 16-17. Non sembra, quindi che possa essere chiamata «la formula ibrida». (L. GEROSA, *L'interpretazione della legge* [cf. nt. 29], 32) l'opinione secondo cui la canonistica è una disciplina teologica e giuridica con metodo teologico e giuridico.

⁴⁸ Cf. CONC. ECUM. VAT. II, Decr. *Optatam totius*, n. 16.

⁴⁹ Cf. L. GEROSA, *L'interpretazione della legge* (cf. nt. 29), 37.

come «*ordinatio rationis*», definizione ideata da S. Tommaso d'Aquino⁵⁰ in conformità con la tradizione espressa da S. Isidoro di Siviglia con le parole: «*ratione lex constat*»⁵¹. La rimozione della *ratio* della definizione tomistica è stata dettata dal fatto che la legge canonica «non è prodotta da un legislatore umano qualsiasi, ma dalla Chiesa, il cui criterio epistemologico decisivo non è la ragione ma la fede»⁵². Anche se, quindi,

in filosofia del diritto è possibile operare con una nozione di legge concepita metafisicamente come «*ordinatio rationis*», applicando l'«*analogia entis*», in teologia l'analogia determinante è quella «*fidei*», [per cui] il criterio ultimo e determinante di conoscenza della natura stessa della legge non può essere la «*ratio humana*», ma solo la fede, che opera comunque a livello della facoltà conoscitiva dell'uomo⁵³.

Inoltre, secondo l'Autore di questa nuova concezione della legge canonica,

la razionalità umana di cui la Chiesa è dotata in quanto soggetto conoscitivo umano e storico, socializzato comunque non secondo criteri umani, ma secondo la modalità della

⁵⁰ S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 9, a. 4, c: «Et sic [...] potest colligi definitio legis, quae nihil est aliud quam quaedam *rationis ordinatio* ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata».

⁵¹ S. ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiarum sive originum libri XX*, ed. W.M. Lindsay, I, Oxford 1985, lib. 5, cap. 3, n. 4: «Porro si *ratione lex constat*, lex erit omne iam quod *ratione constiterit*, dumtaxat quod religioni congruat, quod disciplinae conveniat, quod saluti proficiat». Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 6: «Dicit enim Isidorus, in V *Etymol.*, quod *lex ratione consistit*».

⁵² E. CORECCO, «*Ordinatio rationis* o *Ordinatio fidei*? Appunti sulla definizione della legge canonica», *Strumento internazionale per un lavoro teologico «Communio»* 36 (1977) 68; ID., *Theologie des Kirchenrechts. Methodologische Ansätze*, Trier 1980, 106.

⁵³ E. CORECCO, «*Ordinatio rationis* o *Ordinatio fidei*?» (cf. nt. 52), 65.

«*Communio Ecclesiae et Ecclesiarum*», rimane intrinsecamente informata dalla fede dato che il suo compito non è quello di produrre semplicemente un ordinamento giuridico compatibile con il concetto filosofico di giustizia, ma un ordinamento che sia derivato dalla nozione teologica di «*communio*», la cui dinamica nella istituzionalizzazione dei rapporti intersoggettivi è radicalmente diversa da quella di ogni altra realtà sociale solo umana⁵⁴.

Benché la definizione della legge canonica come *ordinatio fidei* venga percepita come una «geniale intuizione» che «ha delle conseguenze importanti non solo per la canonistica, ma anche per la scienza giuridica in generale»⁵⁵, tuttavia l'eliminazione esplicita della *ratio* dal suo contenuto essenziale può condurre alla conclusione che la legge canonica così concepita sia una disposizione «irragionevole» (*ordinatio irrationalis*)⁵⁶. Ovviamente a tale obiezione si risponde che «la *ordinatio fidei* come elemento principale della definizione di *lex canonica* non significa per nulla eliminare la *ratio* dal processo di conoscenza e di produzione del diritto della Chiesa», ma indica soltanto che questa legge non è difatti «né un prodotto della ragione, né un prodotto della cosiddetta “ragione illuminata dalla fede”, bensì un frutto della fede», la quale non opera mai contro la ragione correttamente intesa, ma perfeziona la stessa ragione umana⁵⁷.

Anche a proposito dell'*ordinatio*, impiegata dalla suddetta definizione nel senso oggettivo, cioè dell'«ordinamento della fede», si obietta che essa dovrebbe essere intesa piuttosto come l'«ordine immanente nella fede», ossia come «il nocciolo più interno di un ordinamento» che governa «la funzione e l'esercizio dei ruoli all'interno della

⁵⁴ E. CORECCO, «*Ordinatio rationis* o *Ordinatio fidei*?» (cf. nt. 52), 68.

⁵⁵ L. GEROSA, *L'interpretazione della legge* (cf. nt. 29), 43.

⁵⁶ L. GEROSA, *L'interpretazione della legge* (cf. nt. 29), 41.

⁵⁷ L. GEROSA, *L'interpretazione della legge* (cf. nt. 29), 42.

Chiesa sulla base di una oggettività intrinseca alla natura costituzionale della Chiesa»⁵⁸, e dal quale si dovrebbe ripartire per riflettere sull'ordinamento giuridico ecclesiale e per sviluppare una teoria generale del diritto canonico⁵⁹.

Tuttavia, operando sui termini impiegati da S. Tommaso nell'espressione *ordinatio rationis*, si deve tener presente il senso soggettivo conferito da lui, sia all'*ordinatio*, intesa come il *dictamen*, cioè il comando, sia alla *ratio*, intesa come la *practica ratio*, cioè la ragione pratica e non la *ratio speculativa*. Perciò nel pensiero tomistico le due espressioni: *ordinatio rationis* e *dictamen practicae rationis* sono equivalenti. Infatti, egli definisce la *lex* anche come «*quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam communitatem perfectam*»⁶⁰, cioè il dettame o il comando della ragione pratica del legislatore, in quanto «*ratio practica est circa operabilia, quae sunt singularia et contingentia: non autem circa necessaria, sicut ratio speculativa*»⁶¹.

Invece, a proposito della *fides*, subentrata nel posto della *ratio* nella definizione della legge canonica come *ordinatio fidei*, mi sembra che essa non possa assurgere al ruolo di causa ordinatrice del comando normativo, il quale può provenire soltanto dalle facoltà psichiche del competente legislatore (*ratio — voluntas*)⁶². E questo si verifica indipendentemente dal fatto se si tratti della fede intesa oggettivamente, come «*doctrina fidei*» o «*depositum fidei*»,

⁵⁸ E. CORECCO, «Presupposti culturali ed ecclesiologici del nuovo Codex», in ID., *Ius et Communio. Scritti di diritto canonico*, ed. G. Borghonovo – A. Cattaneo, II, Casale Monferrato – Lugano 1997, 630.

⁵⁹ L. MÜLLER, *Fede e diritto* (cf. nt. 27), 72.

⁶⁰ Cf. S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 1: «*nihil est aliud lex quam quoddam dictamen practicae rationis in principe qui gubernat aliquam communitatem perfectam*». I-II, q. 91, a. 3: «*lex est quoddam dictamen practicae rationis*».

⁶¹ *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 3.

⁶² *Summa Theologiae*, I-II, q. 90, a. 1: «*ratio habet vim movendi a voluntate*».

oppure soggettivamente, come la virtù teologale che consiste soltanto in «*una disposizione abituale e ferma*»⁶³ a credere «in Dio e a tutto ciò che egli ci ha detto e rivelato, e che la Santa Chiesa ci propone da credere»⁶⁴.

Dunque, la rilevanza della fede così intesa può verificarsi nella disposizione ad accettare le leggi canoniche del contenuto *iuris divini* (*naturalis et positivi*) e *iuris mere ecclesiastici*, come anche nell'illuminazione della *ratio* del legislatore in ordine all'emanazione delle suddette leggi.

Per questo motivo alcuni canonisti accostano il *lumen fidei* alla *ordinatio rationis*, definendo la legge canonica come «*ordinatio rationis lumine fidei et gratia Spiritus Sancti informata*»⁶⁵, oppure «un ordinamento della ragione dell'uomo illuminata dalla fede e informata dalla carità dello Spirito Santo, promulgata dall'autorità competente»⁶⁶, attribuendo così, nell'ultimo caso, il senso oggettivo (ordinamento) alla *ordinatio* tomistica, intesa da S. Tommaso come comando normativo del legislatore⁶⁷.

D'altra parte, giustamente si afferma che la legge intesa come *ordinatio rationis* mette in risalto anche «il suo essenziale rapporto con la ragione, la sua razionalità o ragionevolezza», e che questa espressione applicata alla legge canonica «non intende minimamente dimenticare l'indole soprannaturale del diritto ecclesiale, né la necessità della fede per un'adeguata conoscenza canonica»⁶⁸.

⁶³ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Città del Vaticano 1992, n. 1833.

⁶⁴ *Catechismo della Chiesa Cattolica* (cf. nt. 62), n. 1814.

⁶⁵ F.X. URRUTIA, «De natura legis ecclesiasticae», *Monitor Ecclesiasticus* 100 (1975) 417.

⁶⁶ G.F. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale*, Casale Monferrato 1993, 42.

⁶⁷ Sotto questo aspetto il *Catechismo della Chiesa Cattolica* in lingua italiana correttamente traduce *ordinatio rationis* come «un comando della ragione» (n. 1976).

⁶⁸ C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella chiesa. I. Introduzione. I soggetti ecclesiali di diritto*, Milano 2009, 130.

Ciò premesso, forse per i suddetti motivi il recente Catechismo della Chiesa Cattolica, essendo il «frutto di una larghissima collaborazione» da parte «degli esperti di teologia e di catechesi», e il «riferimento sicuro e autentico per l'insegnamento della dottrina cattolica»⁶⁹, riporta ancora la definizione della legge formulata da S. Tommaso: «*Lex est quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata*»⁷⁰, e insiste soltanto sul ruolo della fede nella ricezione della Legge nuova, la quale «*est gratia Spiritus Sancti per fidem in Christum recepta, per caritatem operans*»⁷¹.

Invece, riguardo alla legge canonica, è opportuno aggiungere che la sua adeguata comprensione debba sempre tener conto dei rapporti di giustizia nelle sue disposizioni, e quindi la sua essenziale relazione con ciò che è giusto⁷², in quanto — come insegna S. Tommaso — «*ad legem pertinet dirigere humanos actus secundum ordinem iustitiae*»⁷³.

A questo proposito anche il Papa Benedetto XVI avverte che «il vero diritto è inseparabile dalla giustizia», e che lo stesso

principio vale ovviamente anche per la legge canonica, nel senso che essa non può essere rinchiusa in un sistema normativo meramente umano, ma deve essere collegata a *un ordine giusto della Chiesa*, in cui vige una legge superiore⁷⁴.

Ma anche «la legge umana viene valorizzata in quanto espressione di giustizia, anzitutto per quanto essa dichiara

⁶⁹ GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Fidei depositum*, in *Catechismo della Chiesa Cattolica* (cf. nt. 62), 11-12; 14.

⁷⁰ Cf. *Catechismus Catholicae Ecclesiae*, Libreria Editrice Vaticana 1997, n. 1976.

⁷¹ *Catechismus Catholicae Ecclesiae* (cf. nt. 70), n. 1983.

⁷² Cf. C.J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale* (cf. nt. 68), 132.

⁷³ S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, q. 91, a. 5.

⁷⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

come diritto divino, ma anche per quello che essa introduce come legittima determinazione del diritto umano»⁷⁵.

È interessante notare che proprio in base ai suddetti presupposti, secondo il Pontefice, «si rende possibile un'ermeneutica legale che sia autenticamente giuridica, nel senso che, mettendosi in sintonia con il significato proprio della legge, si può porre la domanda cruciale su quel che è giusto in ciascun caso»⁷⁶.

Tuttavia,

per cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane, [che] vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica⁷⁷.

In questa prospettiva realistica dell'ermeneutica canonica, «l'uso dei mezzi interpretativi previsti dal Codice di Diritto Canonico nel canone 17» — secondo il Papa — già «a cominciare dal “significato proprio delle parole considerate nel testo e nel contesto”, non è più un mero esercizio logico», ma «un compito che è vivificato da un autentico contatto con la realtà complessiva della Chiesa»⁷⁸.

Infine, nella metodologia e nell'epistemologia della comprensione interpretativa della legge canonica, può destare un vivo interesse soffermarsi, almeno brevemente, sulla *hermeneutica fidei*, ideata già nella metà del secolo scorso da Emilio Betti, fondatore della teoria generale dell'interpretazione (o teoria ermeneutica), nella quale egli col-

⁷⁵ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

⁷⁶ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

⁷⁷ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105-106.

⁷⁸ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

loca il diritto canonico e la teologia, benché non faccia alcun riferimento specifico alle norme canoniche nell'esposizione dei principi e delle regole ermeneutiche riguardanti l'interpretazione teologica⁷⁹.

È interessante rilevare che nell'ambito dell'interpretazione in funzione normativa Betti inserisce non solo il diritto (giurisprudenza, diritto comparato e diritto internazionale privato), ma anche la teologia, sebbene il diritto segua le regole della *hermeneutica iuris*, mentre la teologia e il diritto canonico, menzionato da lui accanto alla teologia, seguano le regole della *hermeneutica fidei*.

Ci si può chiedere per quale ragione avvenga tale accostamento. Orbene, nella teoria ermeneutico-esegetica bettiana

la giurisprudenza (diritto) come la teologia si trovano dinanzi a testi vincolanti da interpretare: testi le cui enunciazioni pongono non solo la comune esigenza teoretica di essere intesi (problema dell'intendere), ma, inoltre, anche un'esigenza pratica di essere osservati (problema dell'intendere per decidere, agire), il che conferisce all'interpretazione giuridica e a quella teologica una destinazione o *funzione normativa*⁸⁰.

Infatti, nel pensiero bettiano «dai testi legali, come dai testi sacri promana non solo l'appello alla intelligenza, rivolto allo spirito contemplativo, ma anche un appello di osservanza, rivolto allo spirito pratico» mediante «un assegnamento sulla volontà e sull'iniziativa dell'azione, in quanto nel loro *docere* sia implicito anche un *iubere*»⁸¹.

Ma la funzione interpretativa, secondo Betti,

postula anche qui (cioè nel campo teologico), come nel campo del diritto, il vincolo dell'interprete ad un ordine o sistema

⁷⁹ E. BETTI, *Teoria generale della interpretazione*, I, Milano 1955, XI; II, Milano 1955, 867-885.

⁸⁰ E. BETTI, *Teoria generale*, II (cf. nt. 79), 791.

⁸¹ E. BETTI, *Teoria generale*, II (cf. nt. 80), 791.

precostituito (che qui è dato dal credo religioso); e inoltre — ogni qual volta che viene avvertito il difetto di una soluzione testuale — postula un procedimento ermeneutico che consenta di provvedere all'auto-integrazione del sistema, ricavandone, secondo una linea di coerenza logica e assiologica, criteri di soluzione dei casi non contemplati, in accordo con la dogmatica teologica elaborata nella tradizione chiesastica⁸².

Questa auto-integrazione si opera «mediante l'analogia, imperniata sulla intrinseca coerenza del sistema della fede: *analogia doctrinae seu fidei*», in modo del tutto simile a cui si richiama la dogmatica giuridica, che è rivolta all'auto-integrazione del diritto e «culmina nella *analogia iuris*»⁸³.

3. Il significato del riferimento alla realtà ecclesiale (*sentire cum Ecclesia*) nell'interpretazione della legge canonica

Come si è già accennato in precedenza, il Papa Benedetto XVI nel suo importante discorso alla Rota Romana, spesso citato in questa relazione, sull'interpretazione della legge ecclesiale, ha messo in risalto un principio generale dell'ermeneutica canonica secondo cui «l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa», e, inoltre, deve effettuarsi nello spirito di *sentire cum Ecclesia*⁸⁴.

Infatti, secondo l'insegnamento del Papa, «il *sentire cum Ecclesia* ha senso anche nella disciplina», cioè nel campo del diritto ecclesiale, «a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa. In questo modo va applicata anche alla legge canonica quell'ermeneutica del rinnovamento nella continuità»

⁸² E. BETTI, *Teoria generale*, II (cf. nt. 80), 868.

⁸³ E. BETTI, *Teoria generale*, II (cf. nt. 80), 868-869. Cf. can. 17 CIC: i luoghi paralleli (*analogia legis*); lo scopo della legge, le circostanze, la *mens* del legislatore (*analogia iuris*).

⁸⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

(di cui il Santo Padre ha parlato con riferimento al Concilio Vaticano II⁸⁵), «così strettamente legato all'attuale legislazione canonica. La maturità cristiana» — auspicata per i canonisti-interpreti — «conduce ad amare sempre più la legge e a volerla comprendere ed applicare con fedeltà»⁸⁶.

Invero, la forza di quel *sentire* — come giustamente si ritiene dal lato teologico — vale

molto di più che il consentire alle verità insegnate dalla Chiesa, perché ci insegna e ci dà la sensibilità, il gusto, il fiuto del vero cattolicesimo, cioè della dottrina di Cristo, e di tutto il suo contenuto speculativo e pratico, dogmatico e morale⁸⁷,

come anche canonico-giuridico. Pertanto, *sentire cum Ecclesia* concretamente significa «vivere in piena comunione con i pastori della Chiesa e avere una fede operosa nel servizio alla Chiesa, sentendosi figli affettuosi e fedeli della Santa Madre Chiesa»⁸⁸. Anzi, per alcuni teologi

il *sentire* con la Chiesa significa non solamente conoscere e volere, ma avere un conoscere e un volere informati dall'amore, animati da questo sentimento affettuoso verso la Chiesa, che rende possibile e facile anche quello che potrebbe sembrare impossibile e troppo difficile⁸⁹.

In modo particolare, nei confronti dei canonisti-interpreti delle leggi canoniche, «l'amore della Chiesa implica anche accoglienza e obbedienza al suo magistero, che deve diventare luce e guida» e il contesto autentico per la loro at-

⁸⁵ Cf. BENEDETTO XVI, Discorso alla Curia Romana, 22 dicembre 2005, *AAS* 98 (2006) 40-53.

⁸⁶ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

⁸⁷ Cf. G. TALIERCIO, *Sentire con la Chiesa*, Roma 2001, 11.

⁸⁸ A. AMATO, *I santi, testimoni della fede*, Città del Vaticano 2012, 19.

⁸⁹ P. DEZZA, «Amare la Chiesa per sentire con la Chiesa», *Vita consacrata* 16 (1980) 467.

tività interpretativa ed applicativa delle norme ecclesiali. Essi devono tener presente che «anche le conclusioni dei teologi sono soggette al giudizio del magistero della Chiesa»⁹⁰.

Tale atteggiamento verso la Chiesa immerge l'interprete canonico nella tradizione ecclesiale, in cui «prendere come criterio la più grande conoscenza esistente in partenza nella fede della Chiesa, caratterizzava il teologo secondo la concezione patristica», in quanto «la teologia non era una speculazione individuale sull'essenza di Dio, ma un pensare in seno alla fede della Chiesa, un *sentire cum catholica Ecclesia*»⁹¹.

Ciò premesso, gli atteggiamenti di fondo indicati dal Papa per gli interpreti delle leggi canoniche, di conseguenza,

si applicano a tutte le categorie di interpretazione: dalla ricerca scientifica sul diritto canonico, al lavoro degli operatori giuridici in sede giudiziaria ed amministrativa, fino alla ricerca quotidiana delle soluzioni giuste nella vita dei fedeli e delle comunità⁹².

Tuttavia, per la crescita nell'amore delle leggi ecclesiali, per comprenderle meglio ed applicarle fedelmente, «occorre spirito di docilità» — esorta il Papa Benedetto XVI — cioè

per accogliere le leggi, cercando di studiare con onestà e dedizione la tradizione giuridica della Chiesa per potersi identificare con essa e anche con le disposizioni legali emanate dai Pastori, specialmente le leggi pontificie nonché il magistero su questioni canoniche, il quale è di per sé vincolante in ciò che insegna sul diritto⁹³. Solo in questo modo si potranno

⁹⁰ A. AMATO, *I santi, testimoni della fede* (cf. nt. 88), 17.

⁹¹ M. FIEDOROWICZ, *Teologia dei padri della Chiesa. Fondamenti dell'antica riflessione cristiana sulla fede*, tr. it., Brescia 2010, 461.

⁹² BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106.

⁹³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 2005, *AAS* 97 (2005) 165-166.

discernere i casi in cui le circostanze concrete esigono una soluzione equitativa per raggiungere la giustizia che la norma generale umana non ha potuto prevedere, e si sarà in grado di manifestare in spirito di comunione ciò che può servire a migliorare l'assetto legislativo⁹⁴.

Inoltre, si deve evitare il «rischio dell'arbitrarietà»⁹⁵ nella *recta interpretatio* delle leggi canoniche, piegando «la legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un "principio umanitario" ambiguo e indefinito» che mortifica «prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo»⁹⁶, o ricorrendo ad «una creatività giuridica, in cui la singola situazione diventerebbe fattore decisivo per accertare l'autentico significato del precetto legale nel caso concreto», tenute presenti «la misericordia, l'equità, l'*oikonomia*, così cara alla tradizione orientale»⁹⁷. In tal modo, come avverte il Papa, «l'ermeneutica legale viene svuotata: in fondo non interessa comprendere la disposizione della legge, dal momento che essa può essere dinamicamente adattata a qualunque soluzione, anche opposta alla sua lettera»⁹⁸.

Vorrei concludere le considerazioni finora svolte sull'interpretazione della legge canonica nel contesto ermeneutico del *sentire cum Ecclesia*, con le parole del Santo Padre Benedetto XVI, scritte ancora da Cardinale Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, riguardo all'ermeneutica teologica:

L'ermeneutica difatti non è un trucco per liberarsi da fastidiose autorità attraverso una modificazione del funzionamento (come a volte avviene quando se ne abusa), ma è

⁹⁴ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 106-107.

⁹⁵ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

⁹⁶ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gennaio 1993, *AAS* 85 (1993) 1259, n. 6.

⁹⁷ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

⁹⁸ BENEDETTO XVI, Allocuzione 2012 (cf. nt. 1), 105.

invece attualizzazione della Parola in una comprensione che allo stesso tempo mette in luce nuove possibilità di questa Parola⁹⁹.

ANTONI STANKIEWICZ

⁹⁹ J. RATZINGER, *Chiesa, ecumenismo e politica. Nuovi saggi di ecclesiologia*, tr. it., Cinisello Balsamo 1987, 83.